



newsletter **UHub**
LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI

n.75 - gennaio 2021



[LUEL](#)



[ACQUAINFO](#)



[LUEL tv](#)



[scrivici](#)



[Gocce d'acqua](#)

[Scarica la Newsletter completa](#)

EVENTI IN AGENDA

23-25 giugno 2021 [H2O Mostra internazionale dell'acqua, Bologna](#)

aprile 2021 - marzo 2022 [Master Management del servizio idrico e del servizio rifiuti](#)

L'università LUMSA, con la collaborazione di Anea e Luel srl, presenta il Master in Management del servizio idrico e del servizio rifiuti:

[https://masterschool.lumsa.it/master_secondo_livello_management_servizio_idrico_rifiuti](https://masterschool.lumsa.it/master_secondolivello_management_servizio_idrico_rifiuti)

Schema di convergenza: le prime applicazioni

Il 30 dicembre 2020 l'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Marche Nord - Pesaro e Urbino (A.A.t.o.), ha adottato lo schema di convergenza ai sensi dell'art. 31 del MTI-3 (de. Arera n. 580/2019) per il Comune di Pietrarubbia e per il Comune di Montecopiolo (Comuni Riuniti srl).

Lo schema di convergenza, rappresenta una novità nel sistema regolatorio del servizio idrico e permette ai gestori in difficoltà (anche Comuni salvaguardati ai sensi dell'art. 147 del T.U.A.) di programmare in un quadriennio il raggiungimento graduale di specifici obiettivi regolatori:

- **Entro l'anno 2020:**
 - a) la ricognizione del livello di disponibilità ed affidabilità dei dati di misura;
 - b) la conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti, ai sensi dell'art. 21 della RQTI;
 - c) l'adozione di un programma per il raggiungimento della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 22 della RQTI;
- **Entro l'anno 2021:**
 - a) l'attestazione della corretta tenuta di registri tecnico-contabili per la raccolta di dati riferiti alle principali grandezze tecniche, garantendo comunque la presenza di fonti contabili obbligatorie previste dalla normativa vigente e di dati economici e patrimoniali specificatamente relativi al perimetro regolatorio, come definito al comma 1.1 del MTI-3;
 - b) la definizione della struttura dei corrispettivi delle gestioni, con l'esplicitazione delle categorie d'uso e le corrispondenti variabili di scala per ciascuno dei servizi svolti (ai sensi della deliberazione 665/2017/R/IDR);
- **Entro l'anno 2022:**
 - a) l'attestazione degli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di qualità contrattuale di cui al Titolo XI della RQSII
- **Entro l'anno 2023:**
 - a) l'attestazione degli obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione dei dati di qualità tecnica ai sensi del Titolo 8 della RQTI, nonché l'attestazione della disponibilità ed affidabilità dei dati di misura ai sensi dell'art.20 della RQTI".

<http://www.ato1acqua.marche.it/hh/index.php>

E.A.S.: Lo Strano Caso della Liquidazione Impossibile

(a cura di Renato CONTI)

La pubblicazione (lo scorso 28 dicembre) della sentenza n. 3006/2020 del TAR Sicilia, sez. I, in ordine alla richiesta di annullamento di alcuni provvedimenti con i (o in forza dei) quali l'Ente Acquedotti Siciliani in L.C.A. tentava di trasferire al Comune di Salemi le reti e gli impianti afferenti il servizio acquedottistico nel territorio comunale, offre l'occasione per una riflessione sul paradosso della "liquidazione impossibile" dell'Ente, sui risvolti occulti che dietro ad essa si celano e sul più vasto tema, che periodicamente riemerge, della paventata necessità di riformare la legislazione sul servizio idrico integrato. Il tutto nella prospettiva di quel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di quella Next Generation Italy cui siamo tentati di guardare nella speranza di un (miglior) disegno per le sorti del nostro Bel Paese.

L'Ente Acquedotti Siciliani, di seguito più brevemente EAS, fu istituito con Legge numero 24 del 19 gennaio 1942, in pieno tempo di guerra, al fine di provvedere alla costruzione, alla gestione ed alla manutenzione della rete acquedottistica siciliana, compresa l'assunzione in gestione degli acquedotti comunali allora esistenti.

Da sempre gravato da condizioni di squilibrio economico (e finanziario), per trovarsi di fronte a costi largamente superiori alle entrate, e tenuto artificialmente a galla solo con impiego di pubbliche erogazioni a vario titolo, non è neppure mai stato davvero all'altezza del proprio compito, non essendo riuscito a completare la rete né ad unificarne la gestione, tantomeno a risolvere il problema dell'approvvigionamento di risorsa e di continuità del servizio.

L'inadeguatezza della metodologia tariffaria CIPE, l'insufficienza dello scopo di *business* (non rientrano fra i suoi compiti le opere ed i servizi di fognatura e depurazione) ed il mancato raggiungimento della scala necessaria hanno lasciato in eredità un sistema infrastrutturale logoro oltre ogni ragionevole limite, un ente - in liquidazione dal 2004! - sommerso dai disavanzi di gestione (oltre 250 milioni di Euro al 31.12.2017), un servizio di qualità talmente scadente da legittimare, rispetto al Centro Nord della Penisola, l'uso dell'espressione *Water Service Divide*.

Ciò che si legge fra le righe della sentenza in commento, però, è un ingrediente ulteriore, si direbbe presupposto, per tale fallimento: il disastro istituzionale, che con ritardi, omissioni, ambiguità ed irrisolutezza ha messo l'EAS nelle condizioni di non poter mai realmente operare nel modo designato, così come di non poter essere più sciolto. C'è stata, insomma, una sorta di *corrività* - l'etimologia del termine appare quanto mai appropriata, e farebbe sorridere se non si versasse in temi invece drammatici - della parte politico-istituzionale, a livello regionale e forse anche nazionale. Questi lineamenti, che la sentenza esprime senza poterli commentare, meritano di essere affrontati, nel contesto della ricostruzione storica degli eventi.

.....

[Leggi l'articolo completo \(PDF\)](#)

Smart.Me: al via la sperimentazione di 3000 prototipi

Saranno un'azienda italiana (Telereading) e una belga a realizzare e poi testare sul campo i contatori intelligenti di Smart.Met, il progetto finanziato dall'Unione Europea e guidato da un gruppo di sette utilities pubbliche europee che gestiscono i sistemi idrici, per indirizzare lo sviluppo di nuove tecnologie per la raccolta e la gestione intelligente dei dati di misurazione dei consumi idrici delle abitazioni. È terminata la fase di analisi delle offerte tecniche per implementare i prototipi proposti dalle tre aziende precedentemente selezionate. I gestori idrici del consorzio Smart.Met hanno annunciato oggi che, dopo una accurata selezione, i due contratti per lo sviluppo e il test sul campo dei contatori smart andranno all'italiana Telereading e alla belga Hydroko Ng. Le soluzioni proposte dalle due aziende dovranno prima passare un test tecnologico, che si svolgerà nei laboratori di Eau de Paris (Francia) e Budapest Waterworks (Ungheria), due dei sette gestori che compongono il consorzio Smart.Met. Superato questo step preliminare, ognuno dei due fornitori produrrà 1.500 pezzi del proprio prototipo innovativo di contatore intelligente.

<https://www.viveracqua.it/smart-met-in-fase-di-avvio-la-sperimentazione-sul-campo-di-3-000-prototipi/>

Arera: Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato

Con delibera n. 15 del 26 gennaio 2021, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del gestore Pavia Acque nella misura complessiva di euro 63.100.

L'Autorità ha accertato la violazione, da parte di Pavia Acque S.c. a r.l., dell'articolo 17, commi 5 e 6, del MTI e dell'articolo 15, commi 5 e 6, del MTI-2, nonché degli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, del MTT, dell'articolo 21, commi 6 e 7, del MTI e dell'articolo

19, commi 6 e 7, del MTI-2, ed altresì dell'articolo 13, comma 1, del MTT, dell'articolo 21, comma 2, del MTI edell'articolo 19, comma 2, del MTI-2, nonché dell'articolo 9, comma 1, dell' deliberazione 585/2012/R/idr.

<https://www.arera.it/it/docs/21/015-21.htm>

La nuova Direttiva UE sulle acque potabili (a cura di Cristina Arduini)

Gli Stati membri dovranno garantire la fornitura gratuita di acqua negli edifici pubblici e dovrebbero incoraggiare ristoranti, mense e servizi di catering a fornire l'acqua ai clienti gratuitamente o a basso costo, come succede in Francia, dove ti portano direttamente al tavolo acqua del rubinetto in bottiglie riciclate. I Paesi UE dovranno inoltre adottare delle misure per migliorare l'accesso all'acqua per i gruppi vulnerabili, come i rifugiati, le comunità nomadi, i senzatetto e le culture minoritarie come i Rom. Il primo punto di maggior rilievo riguarda la rimodulazione dei valori limite per i parametri di qualità dell'acqua potabile, che dovranno poi essere stabiliti dagli Stati Membri in modo non meno stringente di quanto previsto nella Direttiva in esame. Nell'articolo 5 vengono richiamate le parti A, B, C e D dell'allegato I, in cui sono riportati i suddetti valori per ciascun parametro specifico. In continuità con la precedente Direttiva 98/83/CE, nell'articolo 6 viene confermato il rispetto del limite al rubinetto dell'utente per i parametri elencati nelle parti A e B dell'allegato I, relativi ad acqua fornita nelle reti di distribuzione.

Monitoraggio e miglioramento della qualità dell'acqua del rubinetto

Per consentire e incoraggiare le persone a bere l'acqua del rubinetto piuttosto che l'acqua in bottiglia, la qualità dell'acqua sarà migliorata imponendo limiti più severi per alcuni inquinanti, tra cui il piombo.

Entro l'inizio del 2022, la Commissione redigerà e monitorerà un elenco di sostanze o composti. Tra queste vi saranno i prodotti farmaceutici, i composti che alterano il sistema endocrino e le microplastiche.

La Commissione stilerà inoltre un elenco UE dove saranno indicate le sostanze autorizzate a venire a contatto con l'acqua potabile.

In dettaglio:

- La Direttiva mette in evidenza alcuni parametri venuti alla ribalta ultimamente come i **PFAS**, provenienti da scarichi industriali, che hanno pesantemente inquinato le acque sotterranee. Per tali sostanze sono stati introdotti i limiti di 0,50 ug/l per i PFAS totali e di 0,1 ug/l per la sotto famiglia di PFAS considerati di specifica preoccupazione per la salute riportati nell'allegato II parte B punto 3.
- Importante anche la scelta di intervenire sui interferenti endocrini, in particolare il **Bisfenolo-A**, un parametro appartenente alla categoria degli interferenti endocrini, sostanze di origine varia ossia da composti farmaceutici, da prodotti industriali, ecc. che hanno la capacità di influenzare il sistema endocrino nell'uomo, in alcuni casi con effetti negativi.
- Altro punto importante ed innovativo è l'**introduzione della valutazione del rischio**, che varrà anche per le reti domestiche, che si aggancia nella successiva predisposizione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua e che porta a prevenire i possibili pericoli e di agire sulla loro prevenzione, per impedire che si verifichino situazioni di rischio. *Un aspetto importante che potrebbe inserirsi in questo percorso è la protezione delle fonti di approvvigionamento attraverso varie azioni da parte del gestore, di cui la più determinante potrebbe essere l'acquisizione delle aree di approvvigionamento idrico.*
- Altro punto è la definizione della **normativa relativa ai materiali a contatto con l'acqua potabile e dei mezzi filtranti e reattivi**, che dovrà essere individuata dalla Commissione Europea.
- La Direttiva si dilunga molto e a ragione sull'**accesso all'acqua di tutti i cittadini** e sulla corretta **informazione al pubblico** della qualità e della quantità dell'acqua distribuita.

Contesto

Secondo la Commissione europea, anche se in Italia sarà estremamente difficile, **un minore consumo di acqua in bottiglia** potrebbe aiutare le famiglie dell'UE a risparmiare più di 600 milioni di euro all'anno. Se la fiducia nell'acqua del rubinetto migliora, i cittadini possono anche contribuire a ridurre i rifiuti di plastica dell'acqua in bottiglia, il che ridurrebbe anche i rifiuti marini. **Le bottiglie di plastica sono uno degli articoli di plastica monouso più comuni che si trovano sulle spiagge europee.**

Secondo GreenReport "Sotto questo profilo indubbiamente il nostro Paese avrebbe moltissimo da guadagnare. In Italia l'acqua del rubinetto presenta già parametri qualitativi tra i migliori del Vecchio continente, eppure l'italiano medio beve più acqua in bottiglia di tutti in Europa. E questo nonostante lungo lo Stivale l'acqua minerale

costi in media 6mila volte di più rispetto a quella in bottiglia. Resta invece molto da migliorare l'infrastruttura idrica: come testimoniano gli ultimi dati Istat, perdiamo qualcosa come il 42% dell'acqua immessa in rete, che viene sprecata senza neanche arrivare al rubinetto. Si tratta di 156 litri al giorno per abitante: quanto basterebbe a soddisfare ogni anno le esigenze idriche di circa 44 milioni di persone.”

Fonte:

<http://www.risorsa-acqua.it/leggi/la-nuova-direttiva-ue-sulle-acque-potabili/>

MTI3: le approvazioni delle proposte tariffarie

Sono state pubblicate sul sito Arera le recenti approvazioni degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023:

1) Delibera 26 gennaio 2021 n. 26/2021/R/idr: approvazione predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dal Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi per il gestore BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

<https://www.arera.it/it/docs/21/026-21.htm>

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per il gestore BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. operante nell'A.T.O. Alto Veneto

BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi	
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete)	43,85 mc/km/gg	E	Riduzione del 6% del valore di M1a	Riduzione del 6% del valore di M1a	<ul style="list-style-type: none"> Sostituzione di tratti della rete acquedottistica Distrettualizzazione e ottimizzazione della rete di acquedotto Sostituzione di misuratori di processo e di utenza vetusti e installazione di nuovi contatori
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	78,02%				
M2 - Interruzioni del servizio <i>(somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)</i>	1,27 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> Interconnessione tra sistemi acquedottistici Realizzazione di nuovi serbatoi Completamento dell'aduzione dell'acquedotto Valle del Biois 	
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,198%	E	Rientro nella classe precedente in 2 anni	Rientro nella classe precedente in 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> Adeguamento degli impianti di disinfezione Delimitazione di alcune aree di salvaguardia delle sorgenti Interventi per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua
	M3b - Tasso di campioni non conformi	27,45%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	1,44%				
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	2,34/100 km	E	Riduzione del 10% del valore di M4a	Riduzione del 10% del valore di M4a	<ul style="list-style-type: none"> Sostituzione e potenziamento delle reti fognarie Adeguamento degli scaricatori di piena
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	97,8%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	84,2%				

BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.					
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M5 - Smaltimento fanghi in discarica (quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)	0,00%	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> Nessun intervento specifico di particolare rilievo per conseguire l'obiettivo di mantenimento
M6 - Qualità dell'acqua depurata (tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)	1,87%	B	Riduzione del 10% del valore di M6	Riduzione del 10% del valore di M6	<ul style="list-style-type: none"> Adeguamento di taluni impianti di depurazione
Altri investimenti programmati					<ul style="list-style-type: none"> Implementazione dei sistemi di telecontrollo Messa in sicurezza e adeguamento dei manufatti dei servizi idrici Rilevo e informatizzazione reti Estensione del servizio di fognatura e depurazione

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per il gestore BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. operante nell'A.T.O. Alto Veneto

BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a.A				
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2018	Classe 2018	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	99,612%	A	Mantenimento	Mantenimento
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	97,070%	A	Mantenimento	Mantenimento

Allegato B

Valori del moltiplicatore tariffario – proposti dall'Ente di governo dell'ambito per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 – approvati, quali valori massimi, ai sensi dell'articolo 5.4 della deliberazione 580/2019/R/IDR

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore tariffario g ²⁰²⁰	Moltiplicatore tariffario g ²⁰²¹	Moltiplicatore tariffario g ²⁰²²	Moltiplicatore tariffario g ²⁰²³	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Veneto	Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi	0501	BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.	1,001	1,054	1,141	1,200	198.557	61

2) Delibera 14 gennaio 2021 n. 7/2021/R/idr: approvazione dello schema regolatorio per il periodo 2020-2023, proposto da AATO 5 - Marche sud Ascoli Piceno e Fermo per il gestore CIIP S.p.A.

<https://www.arera.it/it/docs/21/007-21.htm>

Allegato A

Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per il gestore CIIP S.p.A. operante nell'A.T.O. n. 5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo

CIIP S.p.a.						
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi	
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete)	B	Riduzione del 2% del valore di M1a	Riduzione del 2% del valore di M1a	<ul style="list-style-type: none"> Potenziamento e sostituzione di condotte idriche e relativi manufatti Riconversione dell'invaso di Gerosa e dei relativi impianti ai fini dell'utilizzo a scopo idropotabile Sostituzione dei contatori d'utenza obsoleti Installazione di sistemi telecontrollo 	
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)					32,80%
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)	2,57 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di nuovi campi pozzi Ampliamento dei sistemi di accumulo Realizzazione di nuove adduttrici e interconnessione tra sistemi acquedottistici Rifacimento di opere idrauliche inadeguate 	
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	E	Rientro nella classe precedente in due anni	Rientro nella classe precedente in due anni	<ul style="list-style-type: none"> Definizione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione Realizzazione di sistemi di filtrazione Rifacimento di manufatti e serbatoi al fine di garantirne la tenuta e la salubrità 	
	M3b - Tasso di campioni non conformi					3,64%
	M3c - Tasso di parametri non conformi					0,33%
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	B	Riduzione del 5% del valore di M4c	Riduzione del 5% del valore di M4c	<ul style="list-style-type: none"> Potenziamento di taluni impianti di sollevamento Rifacimento delle reti fognarie in condizioni inadeguate 	
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente					0,00%
	M4c - Scaricatori di piena da controllare					90,77%
M5 - Smaltimento fanghi in discarica (quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)	22,19%	C	Riduzione del 3% del quantitativo	Riduzione del 3% del quantitativo totale di fanghi di	<ul style="list-style-type: none"> Efficientamento della linea fanghi di taluni depuratori Realizzazione di un sistema di trattamento 	

CIIP S.p.a.					
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
			totale di fanghi di depurazione tal quali smaltito in discarica	depurazione tal quali smaltito in discarica	fanghi a servizio dei depuratori dell'ambito
M6 - Qualità dell'acqua depurata (tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)	15,16%	D	Riduzione del 20% del valore di M6	Riduzione del 20% del valore di M6	<ul style="list-style-type: none"> Potenziamento ed efficientamento di taluni impianti di depurazione Dismissione di alcuni impianti di depurazione minori e collettamento ad impianti più efficienti
Altri investimenti programmati					<ul style="list-style-type: none"> Estensione della rete idrica e fognaria Realizzazione di nuovi impianti di depurazione Efficientamento energetico di taluni impianti gestiti

Tabella 1 - Valori del moltiplicatore tariffario – proposti dall'Ente di governo dell'ambito per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 – approvati, quali valori massimi, ai sensi dell'articolo 5.4 della deliberazione 580/2019/R/IDR

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore tariffario g_{2020}	Moltiplicatore tariffario g_{2021}	Moltiplicatore tariffario g_{2022}	Moltiplicatore tariffario g_{2023}	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Marche	AATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno	1105	CIIP S.p.A.	0,988	0,988	0,988	0,988	294.409	59

Tabella 2 – Importo massimo della quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'articolo 27 dell'Allegato A della deliberazione 580/2019/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2023

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Importo massimo dei conguagli da riportare in anni successivi al 2023 (euro)
Marche	AATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno	1105	CIIP S.p.a.	8.769.460

Bonus sociale: stop allo SGATE

Con la Determina n. 11 del 29 dicembre 2020, sono state pubblicate le disposizioni per la gestione del periodo di transizione dall'attuale sistema al nuovo sistema di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico. Infatti, come stabilito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti **automaticamente** ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto. Pertanto, **dal 1° gennaio 2021, i cittadini non dovranno più presentare domanda per ottenere i bonus per disagio economico relativamente alla fornitura di energia elettrica, di gas naturale e per la fornitura idrica presso i Comuni o i CAF i quali non dovranno accettare più domande.**

<https://www.arera.it/it/docs/20/011-20dacu.htm>

Dissesto idrogeologico, oltre 262 milioni di euro per 119 interventi nelle regioni

Ammonta a 262.107.362,63 di euro lo stanziamento complessivo del Piano stralcio (previsto dal DL n. 76/2020). Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana sono le quattro regioni che hanno presentato progetti - e ottenuto quindi il relativo finanziamento - per un valore maggiore. Per ognuna di queste quattro regioni, infatti, il Piano stralcio prevede finanziamenti per oltre 20 milioni di euro (circa 30 la Lombardia). Seguono Lazio, Sicilia, Liguria, Puglia, Emilia-Romagna, Campania, Sardegna e Calabria con stanziamenti compresi tra i 10 e i 20 milioni di euro circa. Marche, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Molise e Valle d'Aosta sono invece le regioni che hanno presentato progetti, e ottenuto i relativi stanziamenti, per una cifra complessiva inferiore ai 10 milioni di euro.

Gli interventi dovranno essere eseguiti in 19 regioni italiane (tutte tranne il Trentino Alto Adige, le cui Province autonome non hanno presentato progetti). Nell'elenco del Piano stralcio opere molto differenti fra di loro per funzione e dimensione dell'intervento. Si tratta per lo più di azioni di ripristino, salvaguardia, messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico. Sono presenti, inoltre interventi di regimazione idraulica e lavori di consolidamento, adeguamento e manutenzione di opere già esistenti.

<https://www.minambiente.it/comunicati/dissesto-idrogeologico-oltre-262-milioni-di-euro-119-interventi-nelle-regioni>

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA

Piano nazionale di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico - DL n. 76/2020 art. 54 comma 2 - Piano stralcio 2020
Interventi finanziati per regione e tipologia

Regione	Totale		Interventi Aree metropolitane		Altra fonte di finanziamento		Interventi finanziati a valere sul fondo per la progettazione	
	N. interventi	Importo	N. interventi	Importo	N. interventi	Importo	N. interventi	Importo
Abruzzo	10	9.158.325,43					10	9.158.325,43
Basilicata	5	6.263.871,01					5	6.263.871,01
Calabria	5	11.178.628,27					5	11.178.628,27
Campania	5	14.856.692,90					5	14.856.692,90
Emilia Romagna	10	15.000.000,00					10	15.000.000,00
Friuli-Venezia Giulia	3	5.300.000,00			2	3.500.000,00	1	1.800.000,00
Lazio	5	19.344.062,28					5	19.344.062,28
Liguria	2	16.000.000,00	1	12.000.000,00			1	4.000.000,00
Lombardia	13	26.778.048,43					13	26.778.048,43
Marche	5	9.447.507,12					5	9.447.507,12
Molise	5	3.388.000,00					5	3.388.000,00
Piemonte	9	29.559.286,19	1	2.650.000,00	4	16.122.418,35	4	10.786.867,84
Puglia	6	15.290.000,00					6	15.290.000,00
Sardegna	8	11.611.465,00					8	11.611.465,00
Sicilia	7	18.531.476,00					7	18.531.476,00
Toscana	12	20.400.000,00	3	2.762.000,00	3	5.281.300,00	6	12.356.700,00
Umbria	5	5.300.000,00					1	2.200.000,00
Valle d'Aosta	3	2.900.000,00			3	2.900.000,00		

Veneto	1	21.800.000,00					1	21.800.000,00
Totale complessivo	119	262.107.362,63	5	17.412.000,00	16	30.903.718,35	98	213.791.644,28

La carica degli 800 alla Scuola dell'Acqua On Line

Sono oltre 800 i ragazzi e le ragazze coinvolte dalle lezioni sincrone della **Scuola dell'Acqua n° 7**, destinate a proseguire sino a fine febbraio 2021: ed è solo una piccola parte del progetto-didattico di EmiliAmbiente, che in questo “strano” anno scolastico è stato articolato in diversi momenti e modalità, in modo da potersi adeguare con la necessaria flessibilità all’evoluzione della pandemia e alle misure di sicurezza obbligatorie nelle scuole.

Le lezioni sincrone, sono incontri guidati dagli educatori di EmiliAmbiente - con tante domande, prove pratiche e giochi per non annoiarsi - e si tengono sulle piattaforme utilizzate dalle Scuole per la Didattica a Distanza, sia che la classe si trovi fisicamente a scuola (con collegamento dell’educatore tramite LIM) sia che stia lavorando in modalità DaD. “Dalla falda al rubinetto... e ritorno!”, “Acqua: la Conosci Davvero?” e “Acqua Bene Comune: cosa, come, perché” e “Sviluppo sostenibile: dal contesto globale a quello

locale” sono alcuni dei temi proposti, differenziati per contenuti, stile di comunicazione e livello di approfondimento in modo da adeguarsi alle necessità dei ragazzi e le ragazze dai 6 ai 18 anni.

Le iscrizioni alle lezioni si sono chiuse il 30 ottobre, ma sul sito

www.emiliambiente.it/scuola-dellacqua/ gli insegnanti possono già fare richiesta di adesione alla seconda fase del progetto, che si svolgerà da marzo a maggio 2021: qui l'intenzione - ovviamente compatibilmente con l'evoluzione della pandemia - è affiancare alle lezioni sincrone anche la proposta di laboratori in presenza negli spazi esterni delle scuole, dove disponibili, oltre alle consuete visite agli impianti e alle aree naturali.

<https://www.emiliambiente.it/scuola-dellacqua/>



NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE

Metodo Tariffario Rifiuti (MTR):

Elenco predisposizioni tariffarie per l'anno 2020

26/01/2021 25/2021/R/rif

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dal Comune di Aprilia per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio

19/01/2021 10/2021/R/rif

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dal Comune di Campobasso per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio

14/01/2021 6/2021/R/rif

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dal comune di Lodi per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio

29/12/2020 605/2020/R/rif

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Trieste

22/12/2020 589/2020/R/rif

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Ottimale "Toscana Costa" per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Carrara

15/12/2020 552/2020/R/rif

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dal comune di Cagliari per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio

01/12/2020 517/2020/R/rif

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Ottimale "Toscana Costa" per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Massa

24/11/2020 494/2020/R/rif

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta

dall'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 - Ancona per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Ancona

17/11/2020 476/2020/R/rif

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dal Comune di Milano per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio

10/11/2020 456/2020/R/rif

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dal Comune di Padova per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio

03/11/2020 447/2020/R/rif

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dal Comune di Torino per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio

27/10/2020 427/2020/R/rif

Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite all'anno 2020, proposte dai Comuni di Calolziocorte, Casatenovo, Colico, Crandola Valsassina, Galbiate, Garbagnate Monastero, Paderno D'Adda e Pagnona per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sui pertinenti territori

20/10/2020 397/2020/R/rif

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dal Comune di Cremona per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio

13/10/2020 383/2020/R/rif

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dal Comune di Trento per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio

06/10/2020 369/2020/R/rif

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dal Comune di Paderno Dugnano per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio

06/10/2020 363/2020/R/rif

Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite all'anno 2020, proposte dai Comuni di Ballabio, Barzago, Barzio, Lecco, Merate e Olginate per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sui pertinenti territori

22/09/2020 345/2020/R/rif

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dal Comune di Rovereto per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio

15/09/2020 339/2020/R/rif

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dal Consiglio di Bacino Priula per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio

15/09/2020 338/2020/R/rif

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio

https://www.arera.it/it/operatori/operatori_rif.htm

Regolazione Rifiuti: le novità di gennaio

(a cura di Saverio De Donato)

Proroga bilancio di previsione degli enti locali

Con la seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 12 gennaio 2021 è stato espresso parere favorevole al differimento al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2021 degli Enti locali.

Proposte di riordino tempistiche nel settore dei rifiuti urbani

La proroga dei termini di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 31 marzo 2021 permette di rinviare a tale data anche la determinazione del PEF e delle tariffe 2021 della TARI.

Nelle scorse settimane, diverse sono state le proposte di emendamenti sia alla legge di bilancio 2021 che al c.d. decreto milleproroghe per il differimento del termine per la determinazione del PEF e tariffe 2021 scollegandolo dall'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

In particolare, era stato proposto di differire al 30 aprile 2021 la determinazione del PEF e delle relative tariffe TARI indipendentemente dal termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali ed adeguare l'eventuale variazione contabile nella prima variazione di bilancio utile.

ANCI inoltre, come riportato nel [documento pubblicato sul sito istituzionale](#), propone

alcuni emendamenti in fase di conversione in legge del DL Milleproroghe.

In primo luogo, viene proposto di differire dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 la deliberazione del PEF 2020.

A decorrere dal 2021, viene invece proposto il termine del 30 aprile per la deliberazione dei piani economico-finanziari del servizio rifiuti, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva ribadendo che tali atti possono essere scollegati dai termini di approvazione del bilancio previsionale degli enti locali.

In sede di conferenza Stato-Regione del 24 gennaio 2021 sempre ANCI, presenta diverse proposte emendative.

Tra queste, viene ribadita la richiesta di emendamenti al DL Milleproroghe relativa ai termini di deliberazione dei PEF 2020 e dei PEF e tariffe 2021.

Inoltre, in seguito alle criticità evidenziate con la **lettera** presentata al Ministero dell'Ambiente e al ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale vengono richieste linee guida applicative e un tavolo tecnico incentrato sulle novità normative introdotte dal D. Lgs 116/2020, ANCI propone di prorogare al 2022 l'applicazione della nuova classificazione di rifiuto urbano: in altre parole di attuare i nuovi criteri di "assimilazione" dal 1 gennaio 2022.



**Laboratorio
Utilities &
Enti Locali**

**NUOVO
SERVIZIO**

SPORTELLO MTR

Avviato il servizio LUEL
per supportare enti e gestori sul nuovo
Metodo Tariffario Rifiuti

scrivi a info@luel.it | oggetto "Sportello MTR - nome ente/gestore"

Chiunque può intervenire, proponendo nuovi quesiti o integrando quelli già pubblicati, scrivendo a info@luel.it

LUEL a Barcolana 2020



...secondo wikipedia, in informatica e telecomunicazioni un hub (letteralmente in inglese fulcro, elemento centrale) rappresenta un concentratore, ovvero un dispositivo di rete che funge da nodo di smistamento dati di una rete di comunicazione dati organizzata. Per noi L'hub è il fulcro e

l'unione di competenze ed esperienze, il punto di incontro di professionisti con diverse specializzazioni e altissima professionalità in grado di creare sinergia e rete. Apriamo quindi questo spazio per ospitare chi abbia voglia di approfondire, commentare o semplicemente mandarci una notizia da condividere.



Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall'incontro di professionisti di settori economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in modo completo e integrato il proprio supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi pubblici.

Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull'integrazione di competenze scientifiche con una consolidata esperienza di analisi applicata e gestione e con un costante approfondimento e aggiornamento giuridico.

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, valutazione e analisi nel settore della finanza pubblica e dei servizi pubblici di interesse generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dalla Pubblica Amministrazione.

Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl
Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20
40138 Bologna
T +39 051.240084 –F +39 051.240085
www.luel.it – info@luel.it



Acquainfo, rappresenta da oltre 20 anni un osservatorio permanente nel settore dei servizi idrici, sia con riferimento ad aspetti tariffari e gestionali sia nell'ambito delle dinamiche regolatorie.

www.acquainfo.it - castaldi@acquainfo.it



La gestione del servizio idrico è disciplinata dal Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006). Di norma viene previsto un solo gestore per ambito territoriale ottimale. L'art. 147 comma 2 bis del Testo Unico Ambientale però prevede due eccezioni:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione

inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:

- approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
- sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Quindi, la gestione del servizio idrico da parte del Comune è ancora possibile...però è indispensabile prima di tutto essere legittimati dal regolatore locale (EGATO) ed inoltre adempiere alle tante disposizioni stabilite dall'AEEGSI e dal legislatore nazionale e regionale.

Per tutelare, sostenere e assistere le tante realtà italiane che vorrebbero continuare a gestire autonomamente il servizio idrico, nel rispetto della normativa vigente, nasce l'Osservatorio Gocce d'Acqua.

Obiettivi dell'Osservatorio Gocce d'acqua:

- Assistenza per il riconoscimento della gestione comunale da parte dell'Egato ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del TUA;
- Assistenza all'applicazione delle disposizioni dell'ARERA, CSEA, EGATO, ecc.;

Osservatorio Gocce d'Acqua (presso LUEL Srl)

Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20

40138 Bologna

T +39 051.240084 – F +39 051.240085

www.goccedacqua.it – info@luel.it

In applicazione delle ultime disposizioni sulla protezione dei dati in vigore dal 25 maggio 2018, si informa che l'utilizzo dei suoi dati è riservato esclusivamente all'invio della nostra newsletter. Per rimanere in contatto con noi non è necessaria alcuna azione ulteriore, se non desidera ricevere più la Newsletter clicchi qui: [unsubscribe from this list](#)



newsletter 

Copyright © 2021 LUEL srl, All rights reserved.

Ricevi questa email perchè ti sei registrato alla nostra mailing list

Our mailing address is:

LUEL srl
Via Barontini, 20
Bologna, Bo 40138
Italy

[Add us to your address book](#)

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#)



E.A.S.: Lo Strano Caso della Liquidazione Impossibile

di Renato CONTI, avvocato

Roma, gennaio 2021

La pubblicazione (lo scorso 28 dicembre) della sentenza n. 3006/2020 del TAR Sicilia, sez. I, in ordine alla richiesta di annullamento di alcuni provvedimenti con i (o in forza dei) quali l'Ente Acquedotti Siciliani in L.C.A. tentava di trasferire al Comune di Salemi le reti e gli impianti afferenti il servizio acquedottistico nel territorio comunale, offre l'occasione per una riflessione sul paradosso della "liquidazione impossibile" dell'Ente, sui risvolti occulti che dietro ad essa si celano e sul più vasto tema, che periodicamente riemerge, della paventata necessità di riformare la legislazione sul servizio idrico integrato. Il tutto nella prospettiva di quel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di quella Next Generation Italy cui siamo tentati di guardare nella speranza di un (miglior) disegno per le sorti del nostro Bel Paese.

L'Ente Acquedotti Siciliani, di seguito più brevemente EAS, fu istituito con Legge numero 24 del 19 gennaio 1942, in pieno tempo di guerra, al fine di provvedere alla costruzione, alla gestione ed alla manutenzione della rete acquedottistica siciliana, compresa l'assunzione in gestione degli acquedotti comunali allora esistenti.

Da sempre gravato da condizioni di squilibrio economico (e finanziario), per trovarsi di fronte a costi largamente superiori alle entrate, e tenuto artificialmente a galla solo con impiego di pubbliche erogazioni a vario titolo, non è neppure mai stato davvero all'altezza del proprio compito, non essendo riuscito a completare la rete né ad unificarne la gestione, tantomeno a risolvere il problema dell'approvvigionamento di risorsa e di continuità del servizio.

L'inadeguatezza della metodologia tariffaria CIPE, l'insufficienza dello scopo di *business* (non rientrano fra i suoi compiti le opere ed i servizi di fognatura e depurazione) ed il mancato raggiungimento della scala necessaria hanno lasciato in eredità un sistema infrastrutturale logoro oltre ogni ragionevole limite, un ente – in liquidazione dal 2004! – sommerso dai disavanzi di gestione (oltre 250 milioni di Euro al 31.12.2017), un servizio di qualità talmente scadente da legittimare, rispetto al Centro Nord della Penisola, l'uso dell'espressione *Water Service Divide*.

Ciò che si legge fra le righe della sentenza in commento, però, è un ingrediente ulteriore, si direbbe presupposto, per tale fallimento: il disastro istituzionale, che con ritardi, omissioni, ambiguità ed irresolutezza ha messo l'EAS nelle condizioni di non poter mai realmente operare nel modo designato, così come di non poter essere più sciolto. C'è stata, insomma, una sorta di *corrività* – l'etimologia del termine appare quanto mai appropriata, e farebbe sorridere se non si versasse in temi invece drammatici – della parte politico-istituzionale, a livello regionale e forse anche nazionale. Questi lineamenti, che la sentenza esprime senza poterli commentare, meritano di essere affrontati, nel contesto della ricostruzione storica degli eventi.

Lo Stato italiano, con l. n. 36 del 25/01/1994, cd, Legge Galli dal nome del suo primo firmatario, ha disposto il riordino delle modalità di organizzazione e gestione del servizio idrico, volendolo "integrato" (SII), provvedendo all'integrazione oggettiva delle sue componenti operative (acquedotto, fognatura e depurazione) ed a quella soggettiva degli operatori – i gestori unici di ambito; per sovrintendervi, previa la divisione del territorio in ambiti territoriali (detti ottimali, pur con le riserve tecniche ed economiche che la loro configurazione da parte delle autorità preposte hanno fatto successivamente emergere), ha disegnato il sistema delle Autorità, dette appunto di Ambito, cui compete l'organizzazione, l'affidamento e la vigilanza del servizio. Successive integrazioni normative hanno portato le Autorità d'Ambito a trasformarsi negli Enti di Gestione d'Ambito (EGATO), e molte delle competenze regolatorie ad accentrarsi nell'odierna ARERA, Autorità di rilievo nazionale, dotata delle risorse necessarie alla capitalizzazione delle necessarie competenze,

di terzietà rispetto ai conflitti di interesse locale che sono risultati componente quasi inevitabile del precedente sistema e di uniformità e stabilità, a fronte della frammentazione del modello iniziale. Con questi aggiustamenti, la disciplina della Legge Galli è stata pressoché interamente assorbita all'interno del Testo Unico Ambientale – TUA – di cui al D. Lgs. n. 152/06, è stata completata con il D. L. 201/2011 (cd. “Salva Italia”) e relativi provvedimenti attuativi, ed è tutt’ora vigente.

La disciplina del SII come prevista dalla legge poggia anche su due pilastri di natura economica: il principio di copertura integrale dei costi di gestione da parte delle tariffe all’utenza, dunque dell’autosufficienza del servizio rispetto alle contribuzioni pubbliche; ed il convergente principio di industrialità della gestione (che deve essere caratterizzata da efficacia, efficienza ed economicità, e dunque consiste in una impresa nel senso costituzionale e civilistico del termine). L’obiettivo ambizioso, ma non impossibile, del modello così configurato è di assicurare ad un tempo la qualità del servizio agli utenti e la tutela ambientale, comprensiva di salvaguardia della risorsa, ai cittadini, nonché lo sviluppo economico-occupazionale dei territori interessati da ciascuna gestione (quindi complessivamente l’intero suolo nazionale) attraverso il doppio impatto, diretto – le opere necessarie al SII – ed indotto, sul tessuto agricolo, industriale e terziario, della disponibilità di acqua potabile e di sanificazione dei reflui. Il tutto cogliendo altresì il beneficio aggregato derivante dall’apertura pro-competitiva al mercato dell’intero comparto attraverso la licitazione *per il mercato* delle concessioni di gestione, ritenute la miglior possibile *proxy* della competizione *nel mercato* in una situazione di monopolio di fatto dettata dalla non duplicabilità delle reti.

La Regione Siciliana non sembra aver raccolto la sfida con adeguata e tempestiva organizzazione di mezzi e risorse.

La Legge Galli – ripetiamolo, del 1994 – è stata “recepita” nell’ordinamento autonomo regionale con cinque anni di ritardo, mediante la Legge Regionale n. 10/1999. Tra l’altro, con essa veniva disposta la societizzazione dell’EAS (privatizzazione formale, e anche responsabilizzazione della gestione ai vincoli di bilancio, art. 32, co. 2). Con successivo provvedimento (Decr. Pres. Regione Siciliana del 02.04.2002) si dava seguito all’intento di societizzazione, disponendo la costituzione di una società mista fra l’EAS ed un socio privato – del quale veniva avviata la selezione – cui affidare le opere ed i servizi di captazione, adduzione, potabilizzazione ed accumulo che fossero “*di interesse regionale*”. Si legge, all’art. 2, co. 2, del D. Pres. stesso, che “*nelle more dell’organizzazione del SII all’interno degli ATO – organizzazione che, dunque, dopo ulteriori tre anni ancora non era stata predisposta – ... l’EAS continuerà a svolgere le attività di gestione delle opere idriche ... ad esso affidate, connesse con la distribuzione di acqua potabile*”.

Dunque, otto anni dopo la Legge Galli, la Sicilia è istituzionalmente “*nelle more*” della sua attuazione; peggio, vi dà impulso attraverso la (perpetuazione della) frammentazione oggettiva e soggettiva, ulteriormente aggravandola con la separazione tra forniture all’ingrosso, demandata alla società mista, e distribuzione all’utenza, che rimane in capo ad EAS. Dell’allontanamento e della depurazione dei reflui, semplicemente, si tace. Un silenzio che costerà moltissimo.

L’EAS nel 2000 era stato commissariato (D.G.R. n. 220/2000) allo scopo di “*avviare la sua trasformazione in società per azioni*”. Allo stesso anno risale la determinazione degli ambiti territoriali regionali (D. Pres. 114 gr. IV/S.G., del 16.05.2000). Due anni più tardi, nel 2004, l’EAS verrà messo in liquidazione, procedura che – per effetto della grave situazione di disavanzo – ai sensi di legge si trasformerà, ad inizio 2020 – in Liquidazione Coatta Amministrativa, una procedura di tutela collettiva dei creditori assimilabile a quelle fallimentari.

Lo Stralcio I della Legge di Stabilità siciliana – L. R. n. 16 del 2017 – dispone, all’art. 4, commi 1 e 2, la consegna da parte di EAS di reti ed impianti ai comuni interessati, che ne assumono la gestione, con espressa previsione

del ricorso a commissari *ad acta* per la relativa presa in consegna, così da poter cessare la gestione residua da parte dello sfortunato Ente.

Sono trascorsi 23 anni dall'entrata in vigore della Legge Galli, 11 dall'emanazione del TUA. Ed in Sicilia ancora non si può provvedere alla consegna di reti ed impianti al gestore unico d'ambito, tuttavia, perché in una vasta maggioranza di casi tale gestore unico non è stato individuato.

Così la Consulta, con sentenza n. 231 del 06.11.2020 (che decide sulla questione sollevata dal TAR Sicilia in via pregiudiziale rispetto all'esame del ricorso presentato dal Comune di Buseto Palazzolo avverso atti della medesima natura e finalità di quelli qui in discorso, e cioè sempre per reagire al tentativo di trasferimento di reti ed impianti acquedottistici da EAS all'Ente Locale) è costretta a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle ridette disposizioni di cui alla L.R. (Sicilia) n. 16/2017, art. 4, commi 1 e 2, per contrasto con la riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (art. 117, co. 2, lett. e della Carta), ambito al quale si fa tradizionalmente risalire la metodologia di selezione del gestore unico d'ambito, coerentemente con i principi eurounitari in materia di concessioni e settori speciali. Vale la pena di osservare che il Giudice delle Leggi aveva già avuto modo di intervenire *in subiecta materia* con la propria sentenza n. 93/2017, con la quale aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. R. (Sicilia) n. 19/2015, nella parte in cui questa prevedeva la possibilità per i comuni di «*provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso la costituzione di sub-ambiti [...], composti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio*». Il rimettente osserva che l'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 «*ha di mira* (e comunque realizza in concreto sul piano disciplinare ed effettuale) *il medesimo risultato pratico censurato in precedenza dalla Corte costituzionale*». Le disposizioni del 2017, infatti, nel riproporre sostanzialmente lo stesso regime, comporterebbero «*una gestione diretta dei comuni del servizio idrico che chiaramente disattende i principi dell'art. 149-bis D. Lgs. 152/2006*». La violazione denunciata è nei confronti dei principi di cui agli artt. 147 e 149-bis d.lgs. n. 152/2006, che enunciano il principio della unicità della gestione del servizio idrico per ciascun Ambito territoriale ottimale, escludendo la possibilità di gestione diretta da parte di comuni associati e prevedendo il superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche; di più, viene denunciata l'ulteriore violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117 Cost. IL TAR Sicilia, nel rimettere gli atti alla Consulta, fa altresì propria l'osservazione del ricorrente a proposito della «*provvisorietà*» dell'affidamento all'Ente Locale, osservando che «*in materia di gestione del servizio idrico integrato il concetto di "provvisorietà" nella regione siciliana è assai relativo, come prova il fatto che a dodici anni dal D.Lgs. n° 152/2006 il sistema appare ancora lontano dalla sua iniziale attuazione*». Ulteriori motivi a sostegno dell'illegittimità costituzionale della norma impugnata sono ravvisati nel contrasto con l'art. 119 Cost., laddove la disciplina proposta dalla L.R. assegna i beni, ma non le risorse umane e finanziarie, solo rinviando alla copertura dei costi mediante applicazione della tariffa provvisoria del servizio, con ciò ledendo l'autonomia finanziaria del Comune, mentre la non conoscibilità dello stato delle infrastrutture e dei volumi d'acqua da gestire rendono impossibile la predisposizione di un piano finanziario. La Corte accoglierà i dubbi del Giudice *a quo*, limitatamente al contrasto della normativa regionale con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza, e dichiarerà l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2 della Legge di Stabilità siciliana.

Giurisprudenza costante della Consulta, infatti, ha ascrivito alla tutela della concorrenza le previsioni relative alla disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009) ed alle forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore (sentenze n. 117 e n. 32 del 2015, n. 228 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 e n. 128 del 2011, n. 325 del 2010), con la precisazione, operata sempre con riguardo al settore idrico, che le regioni possono dettare norme che tutelino più

intensamente la concorrenza rispetto a quelle poste dallo Stato (sentenza n. 307 del 2009) (sentenza n. 93 del 2017; sentenza n. 65 del 2019), spettando allo Stato «*la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, vuoi per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio*» (sentenza n. 173 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 65 del 2019 e n. 160 del 2016).

I capisaldi sono scolpiti nell'ordinamento nazionale, dunque, ed insuscettibili di manipolazione a livello regionale: unicità della gestione, tariffazione a copertura integrale dei costi, affidamento mediante procedura di evidenza pubblica o – al ricorrere delle circostanze – a strutture di *in-house providing* su cui gli Enti Locali possano esercitare un controllo analogo a quello che avrebbero sulle proprie strutture interne.

Detta altrimenti, il superamento della frammentazione delle gestioni disposta dalla Legge Galli risponde ad un precipuo interesse nazionale di promozione della competizione fra operatori economici (indipendentemente dalla matrice proprietaria degli stessi, pubblica o privata, versandosi in regime regolato), sicché il servizio idrico deve essere organizzato ed affidato in conformità ai principi di unicità della gestione e di competitività delle procedure di affidamento. Non si scappa.

Alla Corte Costituzionale non sfugge neanche la fondatezza del rilievo del ricorrente, fatto proprio dal TAR, circa il grave ritardo con cui detta organizzazione del servizio sta procedendo nell'isola, tale per cui è sostanzialmente indeterminato il tempo che passerebbe sotto forma di “regime provvisorio” nelle more dell'individuazione del gestore unico d'ambito. Viene altresì rilevata – ma non sviluppata – la possibilità di cui all'art. 172 TUA, che, regolando le “Gestioni esistenti”, prescrive l'avvio della procedura di affidamento del SII al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015 e prevede poteri sostitutivi del Presidente della Regione e, se del caso, del Presidente del Consiglio dei ministri.

La Regione Siciliana, del resto, sembra essere ben consapevole del portato della sent. 93/2017 della C. Cost.le, tanto che, poco dopo la pubblicazione di questa, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità diramerà una propria Circolare (Prot. 1586/GAB, del 18 maggio 2017), rivolta “Ai Comuni dell'Isola, Ai Commissari straordinari e liquidatori delle Autorità d'Ambito e alle Assemblee Territoriali Idriche” mediante la quale, considerato che “*la gestione del servizio [idrico integrato] rimane disciplinata dalla normativa statale, di derivazione comunitaria*”, con lo scopo – tra l'altro – di sensibilizzare gli organi preposti alla “pronta” organizzazione del servizio, previa pianificazione d'ambito, per giungere agli affidamenti, si fissano i seguenti punti fermi: “*In tema di gestione del SII, il quadro normativo oggi vigente ... rimane imperniato sul principio dell'unicità della gestione in ciascun ambito territoriale ottimale*”; “*l'affidamento, essendo venute meno le norme regionali dichiarate incostituzionali [il rif. è alla L. R. del 2015], dovrà essere effettuato a favore di un gestore unico d'ambito [sottolineato nel testo originale]*”; “*Le uniche eccezioni alla gestione unica ... sono quelle previste dal Legislatore statale*”. L'Assessorato, infine, preso atto dei ritardi già accumulati rispetto al termine del 30 settembre 2015 fissato dalla legge, assegnava termine di sei mesi dalla data della circolare stessa per il completamento della pianificazione, il compimento delle scelte organizzative e l'avvio delle procedure di affidamento, pena l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 172 TUA.

L'ottimismo dell'Assessorato, come sappiamo, non ha prodotto altri frutti che consolidare la consapevolezza delle Autorità regionali in merito ai cardini legislativi, da una parte, ed alla gravità della situazione di fatto, dall'altra.

Si è chiuso un cerchio perfetto, la liquidazione di EAS dipende dall'affidamento del SII ai gestori che devono subentrargli – e che non ci sono.

L'inerzia istituzionale delle Autorità siciliane, che in 25 anni non sono riuscite ad ottemperare agli obblighi di organizzazione ed affidamento del SII nell'isola, non può essere superata (all'indietro) con un ritorno alle gestioni comunali, disposto – peraltro – in via transitoria nelle more dell'individuazione del gestore unico d'ambito e, nei fatti, *sine die*.

Superfluo, ai fini di questo commento, discettare in proposito dell'attualità del regime autonomistico della Regione Siciliana – approvato dalla Consulta Regionale Siciliana e promulgato da Re Umberto II con il R. D. del 15 maggio 1946, cioè *prima* della Costituzione italiana! – e del singolare principio in base al quale le leggi dello Stato debbano essere recepite nell'ordinamento locale per avervi effetto.

Il TAR Sicilia non ha potuto che prenderne, e darne, atto, accogliendo il ricorso del Comune di Salemi – come aveva già fatto a favore di altre amministrazioni e sancendo nei fatti la sopravvivenza, quasi l'immortalità, dell'EAS, vero *Highlander* del servizio idrico siciliano.

Allo sventato paradosso del ritorno alla gestione municipale si contrappone dunque quello dell'impossibilità di venire a capo della liquidazione dell'EAS: lo stesso TAR da un lato afferma la carenza di interesse del ricorrente alla caducazione dei provvedimenti di messa in L.C.A. dell'Ente acquedottistico, e relativi atti presupposti, nell'assunto che l'espunzione dall'ordinamento della norma sul trasferimento di reti ed impianti privi, comunque, il commissario liquidatore del potere sostanziale di dare seguito alla procedura; dall'altro si spinge a ritenere che “[d]ovrà, *invero, essere la Regione Sicilia*[na], *nelle sue varie articolazioni, a farsi carico del problema della gestione del servizio idrico nei Comuni in cui operava l'EAS*”, con ciò rispettando l'art. 147 TUA, commi 2 e 2-*bis*, cioè il principio di unicità della gestione.

Ineccepibile nella sua costruzione in punta di diritto, la sentenza in commento crea, o almeno fa risaltare la paradossale situazione che veniamo esponendo. L'inerzia delle istituzioni preposte – per lo più a carattere commissariale, e che per questo non sono neppure legittimate ad invocare la consueta scusante dell'inefficienza burocratica – da una parte deve e vuole liquidare l'EAS, e quindi anche spogliarlo dei suoi beni, e dall'altra parte non può consegnarli ad alcuno, perché ha ommesso di individuare il destinatario di tali beni, i gestori del SII – individuazione compito improbo, in soli 27 anni, in effetti!

Ventisette anni equivalgono al tempo medio di durata di una concessione di affidamento: per così dire, una generazione perduta, per gli utenti, sul piano del servizio e delle tariffe; per i cittadini, sul piano dell'ambiente e delle infrastrutture; per le imprese, sul piano concorrenziale ed economico. Ventisette anni non possono essere trascorsi per caso, per mera disattenzione. Qualcuno deve avervi tratto vantaggio, e qualcun altro deve averlo favorito. Non si può chiedere al TAR Sicilia di entrare nel merito di questo oscuro risvolto del paradosso, ed è già facile immaginare come andranno a finire le cose al riguardo: ma qualcuno dovrebbe essere chiamato a risponderne, sul piano erariale, civile, politico e persino penale, probabilmente. I poteri sostitutivi (dei quali, ad altro proposito, si torna a discutere in questi giorni, dove con preoccupazione, e dove con speranza), non sono stati esercitati, o subiscono le medesime inerzie: ed anche questo non può che esser fonte di responsabilità.

Da un diverso punto di vista, la decisione del G.A. qui in commento giunge pressoché contestualmente – la precede di un solo giorno – alla pubblicazione della Dodicesima Relazione dell'ARERA ai sensi dell'art. 172, co. 3-*bis*, del TUA, sullo stato di attuazione degli assetti istituzionali ed organizzativi del SII, e quindi sul grado di adempimento, da parte delle Regioni, degli Enti di Governo d'Ambito e degli Enti Locali, alle relative disposizioni di legge.

Relazione che dipinge un quadro drammatico dell'attuazione normativa in Calabria, in Molise e, per l'appunto, in Sicilia, quali che ne siano le ragioni. Anzi, se lo statuto speciale siciliano può fornire appiglio almeno formale per giustificare parte dei ritardi – con ciò, però, sancendo anche la propria antistoricità, e la propria dannosità per i siciliani – lo stesso non può dirsi per le altre Regioni, nelle quali le leggi dello Stato sono immediatamente vigenti, cogenti ed applicabili.

Gli ambiti territoriali siciliani sono stati oggetto di numerosi provvedimenti successivi, culminati con la L.R. (Sicilia) n. 19/2015, e successivo Decreto Assessoriale n. 75/2016, che li determina in numero di nove, coincidenti con quelli già individuati con i provvedimenti del 2000 e del 2002. In ogni ATO è costituita una

Assemblea Territoriale Idrica – ATI – con il compito di organizzare il servizio, provvedere alla relativa pianificazione d’ambito, affidare il servizio e vigilare sul suo esercizio.

L’ATI di Messina, per quanto riguarda la pianificazione, è stato commissariato per i ritardi e le inadempienze accumulate; ed il processo di affidamento al gestore unico è ugualmente oggetto di commissariamento. Nelle stesse condizioni versano le ATI di Ragusa, Trapani e Siracusa. Negli ATO di Palermo, Enna e Caltanissetta il gestore unico è invece stato individuato, e sta svolgendo il servizio, pur con numerosi casi di gestioni, per lo più comunali, che proseguono a suo discapito ed in assenza di un titolo giuridico valido per la loro sopravvivenza. Anche Catania non ha ancora provveduto alla selezione del gestore unico. Agrigento ha provveduto alla revoca dell’affidamento, e versa in una sorta di “esercizio provvisorio”.

Lo strano caso dell’EAS, la sua sopravvivenza *ultra vires* trova, dunque, validi e numerosi eponimi in gran parte del territorio isolano, dove convivono gestioni salvaguardate, affidamenti conformi alla legge ed esercizi *sine titulo*, apparentemente insuperabili nel ritardo (eufemismo per inerzia) delle istituzioni. Un’isola di *Highlander*, ma non è detto che “*ne rimarrà uno solo*”.

Carente il modello di *governance*, inevitabilmente fallaci ed inadeguati i livelli di servizio, di investimento, di tutela ambientale e della risorsa.

Alle centinaia di milioni del *deficit* di EAS, gran parte dei quali corrispondenti al debito per l’approvvigionamento di acqua, fanno riscontro il 73% degli agglomerati urbani dell’isola maggiori di 2000 abitanti equivalenti (tre quarti del totale, dunque, 251 unità) oggetto di procedure (una del 2012 ed una del 2014) di infrazione eurounitaria per il mancato adeguamento alla Direttiva sul trattamento dei reflui urbani. Secondo quanto risulta agli atti parlamentari, la Sicilia incide per il 59%, quasi due terzi, dei 30 milioni di Euro annui di sanzioni in materia. Cinque anni di commissario straordinario unico per la depurazione, 1,6 miliardi di Euro disponibili, non sembrano aver risolto il problema, se delle 66 opere gestite dalla struttura commissariale in Sicilia solo 2 sono completate, 13 avviate e 4 aggiudicate, le rimanenti 47 versando ancora in stadi embrionali del relativo *iter* (*La Sicilia* del 20 luglio 2020, citando il Commissario Giugni).

E poi le vicissitudini del trattamento di pensione integrativa dei lavoratori dell’EAS, cui il beneficio è stato assegnato, poi revocato, poi riconosciuto giudizialmente.

Davanti a simili dati di fatto, il ritornello stonato della ri-pubblicizzazione del SII senza se e senza ma, per giunta nell’ottica della deindustrializzazione del criterio gestionale, appare quanto mai infondato – il dissesto riscontrato non è conseguenza della Legge Galli, che permette la privatizzazione formale e sostanziale delle gestioni, ma della sua mancata attuazione! – e pretestuosamente ideologico – in altre occasioni lo abbiamo definito *Dimonia dello Stato*, e non si può fare a meno di pensare che le centinaia di milioni di Euro da investire rappresentino un oggetto di brame inconfessabili. Ancora di più, esso è del tutto asincrono con il momento, la congiuntura dettata dall’emergenza sanitaria e, dunque, rispetto all’opportunità della *Next Generation*.

Non soltanto finanziamenti e contributi UE sono legati alla svolta verso la *green economy* (nel cui ambito si colloca senz’altro anche la *blue economy*), nell’ambito degli obiettivi di sostenibilità globale (ESG): l’investimento nella tutela delle acque, di cui il SII fa parte a pieno titolo, è fonte di occupazione e di ricchezza, direttamente conseguita e indotta dalla facilitazione dello sviluppo territoriale e proiettata a beneficio delle future generazioni.

Lo strepito dovrebbe, dunque, rivolgersi a pretendere l’attuazione delle leggi, semmai il loro completamento, ed a chiedere conto dei ritardi: un conto che i nostri figli, ed i figli di Sicilia in modo particolare, ci presenteranno senza sconti.